



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo – Economia

SERVIZIO INTERROGAZIONI

Tel. 06/47613855-3792-4171 Fax 06/47614793

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0005324 A-4.22.4

del 23/07/2013



8107689

Pos.: 21/21

Roma,

22 LUG 2013

Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Dipartimento per le Politiche Europee

Ufficio di Segreteria CIACE

ROMA

Oggetto: Relazione per il Parlamento, ai sensi della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni COM (2013) 207.

In riscontro alla nota di codesto Ufficio, si trasmette la Relazione concernente la proposta di Direttiva indicata in oggetto, predisposta dal Dipartimento del Tesoro, ai sensi degli articoli 6 e 24 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

IL CAPO DELL'UFFICIO

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto: proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni.

Codice della proposta: COM(2012)207

Codice interistituzionale: 2013/0110(COD)

Amministrazione con competenza prevalente: Ministero economia e finanze – Dipartimento del Tesoro

Premessa: finalità e contesto.

La proposta di direttiva è finalizzata a:

- accrescere la trasparenza e la qualità delle informazioni di carattere non finanziario attualmente fornite dalle imprese;
- aumentare la diversità nella composizione degli organi di *governance*;
- accrescere la responsabilità e migliorare gli impatti delle imprese di natura sociale e ambientale;
- accrescere l'efficienza del mercato unico garantendo regole e principi uniformi a livello europeo.

L'ambito di applicazione, nella proposta della Commissione, è limitato alle società operanti in qualunque settore i cui valori mobiliari siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o che, avendo occupato, in media, durante l'esercizio un numero di dipendenti superiore a 500, presentino alla chiusura del bilancio un valore dell'attivo superiore a 20 milioni di euro o un ammontare complessivo del fatturato eccedente i 40 milioni di euro.

La trasparenza sulle informazioni di carattere non finanziario è un elemento chiave delle politiche in materia di responsabilità sociale delle imprese intesa come “responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società” la cui importanza è stata riconosciuta dalla Commissione già nell’Atto per il mercato unico e nella Comunicazione 681/2011 “Strategia rinnovata dell’UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese”, nonché ribadita dalle risoluzioni del Parlamento europeo in materia di responsabilità sociale e crescita sostenibile (da ultimo la risoluzione del 6 febbraio 2013).

Con la proposta di direttiva in questione, la Commissione identifica nelle informazioni di natura ambientale, sociale e legate alla composizione della strutture di *governance* quelle aree per le quali le società dovrebbero essere tenute a divulgare notizie circa le politiche adottate, in modo da garantire ad investitori, azionisti, consumatori ed altri portatori di interesse, incluse le comunità locali e le associazioni della società civile, un’appropriata consapevolezza dell’impatto e dei rischi derivanti dall’attività d’impresa.

Il progetto legislativo, in particolare, emendando le direttive sui bilanci annuali e consolidati che disciplinano il contenuto della relazione sulla gestione, prevede che, sia a livello di individuale sia a livello di gruppo societario, tale relazione sia integrata da una dichiarazione contenente informazioni riguardanti il personale e le politiche applicate dalla società, ivi compresi i connessi rischi e i risultati prodotti, in merito a:

- effetti ambientali e sociali della propria attività;
- rispetto dei diritti umani;
- lotta contro la corruzione, sia passiva sia attiva.

La Commissione, inoltre, anche a seguito delle consultazioni pubbliche e della valutazione di impatto condotte, ha individuato nella eccessiva omogeneità (culturale, professionale, o in termini di età e sesso) della composizione degli organi di gestione, di amministrazione e di controllo, un fattore di rischio, in quanto essa può portare al sorgere del c.d. “pensiero di gruppo”, inteso come quella situazione caratterizzata dall’assenza di diversità di valori, di opinioni e differenti competenze, potenzialmente foriera di mancanza di senso critico e apertura all’innovazione, nonché di inefficienza nel valutare l’operato della dirigenza aziendale.

La proposta di direttiva, pertanto, prevede che anche la descrizione della politica e dei connessi obiettivi della società in materia di diversità nella composizione degli organi di *governance* sia oggetto di divulgazione, poiché l'acquisizione di tali informazioni può essere utile agli investitori e ai finanziatori nello sviluppare modelli di valutazione più completi.

L'approccio adottato nella proposta è improntato alla flessibilità e alla non intrusività, in quanto le società conservano un margine di manovra nel definire il contenuto delle loro politiche e nel comunicare le informazioni in maniera utile e pertinente, limitando indebiti oneri amministrativi.

Inoltre, a conferma di quanto sopra, la proposta prevede la possibilità per le società destinatarie, di essere esonerate da questi nuovi obblighi informativi qualora, coerentemente ad altri *standards* internazionali o nazionali equivalenti a quelli proposti, esse divulgino le informazioni richieste in altra dichiarazione che sia comunque inclusa nella relazione sulla gestione.

La proposta, infine, è ispirata al principio "comunica o spiega", in virtù del quale, in caso di mancata informativa, occorre illustrare le motivazioni che hanno indotto tale scelta.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo.

1) Rispetto del principio di attribuzione.

La proposta di direttiva rispetta il principio di attribuzione. Essa si basa sull'articolo 50, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che costituisce la base giuridica degli atti dell'Unione finalizzati a completare il mercato interno dei servizi finanziari, e sugli articoli 26 e 11, relativi alle misure necessarie alla realizzazione del mercato interno ed alla procedura legislativa da adottare per perseguire l'avvicinamento delle legislazioni nazionali.

2) Rispetto del principio di sussidiarietà.

Il progetto legislativo è conforme al principio di sussidiarietà, in quanto le finalità sottese possono essere più efficacemente perseguite tramite l'intervento dell'Unione

europea, anche con riferimento alla necessità di prevedere uniformità di principi e comparabilità tra le legislazioni degli Stati membri.

3) Rispetto del principio di proporzionalità.

La proposta rispetta il principio di proporzionalità, in virtù del quale un intervento dell'Unione non deve andare oltre quanto strettamente necessario per il raggiungimento dei suoi obiettivi.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali.

1) Valutazione del progetto e urgenza.

Ad una preliminare valutazione positiva della proposta, si accompagna, comunque, la riflessione riguardante la necessità di poter esprimere un più compiuto giudizio sulla base di quelli che saranno gli esiti della consultazione e del confronto con i soggetti destinatari della direttiva e con le Autorità di vigilanza.

Secondo quanto previsto nel Programma di Presidenza europea della Lituania, la discussione all'interno del Consiglio sulla proposta di direttiva inizierà in questo semestre.

2) Conformità del progetto all'interesse nazionale.

La proposta di direttiva risulta coerente con gli obiettivi della strategia elaborata con il Piano d'Azione Nazionale 2012-2014 sulla responsabilità sociale delle imprese, in particolare laddove si propone di "Favorire la trasparenza e la divulgazione delle informazioni economiche, finanziarie, sociali e ambientali" (Obiettivo E). Il Piano d'Azione è stato incluso nel Programma Nazionale di Riforma 2013 nell'ambito delle misure dirette al miglioramento dell'ambiente imprenditoriale.

Più nello specifico la divulgazione dell'informativa di carattere sociale e ambientale può migliorare la reputazione dell'impresa e rinsaldare il suo rapporto con i lavoratori, il contesto in cui opera e la società in generale.

Le informazioni sulla diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza possono incrementare l'efficienza e la buona *governance*.

Tra queste informazioni temi particolarmente sensibili e all'attenzione nazionale sono la tutela dei diritti umani e del lavoro e la lotta alla corruzione.

Infine, la divulgazione di informazioni di carattere non finanziario può migliorare il rapporto con investitori ed azionisti e dunque facilitare l'accesso alle fonti di finanziamento, a titolo sia di debito sia di capitale proprio, per le imprese.

3) Prospettive negoziali.

La proposta di direttiva non sembra presentare specifiche criticità, sebbene siano emerse a livello europeo, in particolare da parte del mondo imprenditoriale, richieste di flessibilità e di non sovraccarico di costi derivanti dal sistema di *reporting*.

L'analisi e la discussione del testo, di non particolare lunghezza, potrebbe concludersi con il raggiungimento di un accordo di orientamento generale, in Consiglio, già nel corso del prossimo semestre, sotto Presidenza Lituana e, trattandosi di procedura legislativa ordinaria, con un accordo tra Parlamento e Consiglio durante la Presidenza di turno della Grecia.

La posizione Italiana sarà definita compiutamente prima dell'avvio del negoziato: a tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, quale amministrazione capofila, coinvolgerà il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, amministrazioni interessate per alcuni profili di competenza, avviando confronti formali ed informali con le organizzazioni rappresentative dei soggetti destinatari e con le Autorità di vigilanza di settore.

C. Valutazione di impatto. Corrispondenza tra le norme nazionali vigenti e le disposizioni del progetto di direttiva.

1) Impatto finanziario.

La proposta di direttiva non prefigura effetti di natura finanziaria sul bilancio dello Stato.

2) Effetti sull'ordinamento nazionale.

La proposta di direttiva, consistente in modifiche e emendamenti apportati alle vigenti direttive europee sui bilanci annuali e consolidati (direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE), se approvata, comporterebbe la necessità di modificare il codice civile e il decreto

legislativo 9 aprile 1991, n. 127, di cui si dà ulteriore dettaglio nella tabella di corrispondenza allegata alla presente relazione.

3) Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali.

Il progetto di direttiva non incide sulle competenze delle regioni e degli enti locali, pertanto non necessita procedere all'invio della relazione alle competenti Conferenze.

4) Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione.

Non si ravvisano né potenziali costi di adeguamento né effetti in termini di semplificazione burocratica.

5) Effetti sull'attività dei cittadini e delle imprese.

La Commissione europea stima costi molto contenuti, direttamente connessi all'adempimento dei nuovi obblighi previsti dalla direttiva.

Gli oneri amministrativi generati dall'obbligo dell'informativa di carattere non finanziario per le imprese sarebbero compresi tra euro 600 e 4.300, importi quindi trascurabili se rapportati alle dimensioni delle società (500 dipendenti, in media, occupati durante l'esercizio, un valore dell'attivo superiore a 20 milioni di euro o un ammontare complessivo del fatturato eccedente i 40 milioni di euro) ricomprese nell'ambito di applicazione. Le stime dei costi della comunicazione della politica in materia di diversità oscillano tra euro 600 e 1.000.

A fronte di tali costi, i benefici potrebbero essere quelli relativi ad un migliore accesso al mercato dei capitali, così come descritti in precedenza.

Per i cittadini gli effetti, positivi, consisterebbero in una migliore conoscenza degli effetti sociali derivanti dallo svolgimento dell'attività dell'impresa.

Ulteriori impatti positivi potrebbero riguardare i rapporti di lavoro, la sostenibilità ambientale e i diritti fondamentali.

6) Coinvolgimento di altre amministrazioni.

Il contenuto della presente relazione è stato condiviso con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Tabella di corrispondenza (articolo 6, comma 5, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Proposta di direttiva COM(2013)207	Normativa nazionale in essere
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 1</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Modifiche della direttiva 78/660/CEE</i></p> <p>L'articolo introduce i nuovi obblighi di divulgazione, a livello di bilancio individuale, relativi alle informazioni di natura sociale e alla composizione degli organi di <i>governance</i>, per le società comprese nell'ambito di applicazione (500 dipendenti, in media, occupati durante l'esercizio, un valore dell'attivo superiore a 20 milioni di euro o un ammontare complessivo del fatturato eccedente i 40 milioni di euro).</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 2428 Codice Civile;</i></p> <p>L'articolo disciplina il contenuto della relazione sulla gestione. La proposta di direttiva, ove fosse approvata, ne comporterebbe la necessaria modifica, tramite novella del testo vigente.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 2</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Modifiche della direttiva 83/349/CEE</i></p> <p>L'articolo introduce i nuovi obblighi di divulgazione, a livello di bilancio individuale, relativi alle informazioni di natura sociale e alla composizione degli organi di <i>governance</i>, per le società comprese nell'ambito di applicazione (500 dipendenti, in media, occupati durante l'esercizio, un valore dell'attivo superiore a 20 milioni di euro o un ammontare complessivo del fatturato eccedente i 40 milioni di euro).</p>	<p><i>Articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127</i></p> <p>L'articolo disciplina il contenuto della relazione sulla gestione. La proposta di direttiva, ove fosse approvata, ne comporterebbe la necessaria modifica, tramite novella del testo vigente.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 3</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Attuazione</i></p> <p>L'articolo disciplina le modalità di attuazione da parte degli Stati membri, consentendo loro di posticipare di un anno, rispetto all'entrata in vigore, l'applicazione dei nuovi obblighi per quelle società i cui valori mobiliari non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 4</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Entrata in vigore</i></p> <p>L'articolo fissa nel ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la data di entrata in vigore della direttiva.</p>	